

Sentenza: 2 Marzo 2007, n. 57

Materia: istituzione registro amministratori di condominio.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, terzo comma, Cost.; dedotti anche gli artt. 3, 97, 117, secondo comma, e 120 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Art. 1 della delibera legislativa della regione Siciliana del 20 Gennaio 2006; artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della regione Marche 9 Dicembre 2005, n. 28.

Esito: illegittimità degli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della legge della Regione Marche 9 Dicembre 2005 n. 28; inammissibilità e infondatezza delle altre questioni sollevate.

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La sentenza n. 57/2007 decide di due distinti ricorsi, riuniti dalla Corte, riguardando entrambi la legittimità costituzionale di disposizioni legislative regionali istitutive del registro degli amministratori di condominio.

Il primo ricorso, richiesto dal Commissario per lo Stato della Regione Siciliana, investe il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della delibera legislativa della Regione siciliana del 20 Gennaio 2006 "Riproposizione di una norma concernente l'istituzione del registro degli amministratori di condominio", "al quale possono iscriversi i soggetti che hanno esercitato continuativamente ed in maniera documentata per almeno due anni tale attività".

La Consulta, condividendo le argomentazioni della Regione, secondo la quale l'istituzione dell'albo "avrebbe riguardo, non già ad una professione, ma ad una attività lecita non regolamentata con la creazione di un elenco avente una funzione meramente conoscitiva," ha ritenuto la questione inammissibile in riferimento agli artt. 117, secondo comma, e 120 della Costituzione, "in quanto genericamente invocati" nell'impugnativa del Commissario dello Stato e non fondata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La Corte ha ritenuto, invece, fondata la questione di legittimità del secondo ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3, della Legge della Regione Marche 9 Dicembre 2005 (Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili), e, per conseguenza, della restante parte dell'intera legge.

La questione di legittimità, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, deduceva il contrasto della suddetta legge con l'art. 117 della Costituzione, terzo comma, che riserva solo allo Stato la possibilità di individuare i parametri fondamentali sulle libere professioni, lasciando alle Regioni le eventuali disposizioni attuative.

Per la Corte "l'istituzione di un registro, la fissazione dei requisiti professionali per l'iscrizione in esso e la previsione di corsi ed esami finali per il conseguimento di un attestato professionale necessario a tali fini, rientrano nella materia delle professioni, e cioè in una materia di competenza legislativa concorrente", non come sostenuto dalla Regione Marche, per la quale l'istituzione del registro serve solo a valorizzare e qualificare l'offerta e non istituisce una nuova figura professionale autonomamente disciplinata. La Consulta con la sentenza in esame ha ribadito ciò che ha più volte affermato, in particolare con la sentenza n. 355/2005 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 Novembre 2003, n. 17, istitutiva del registro generale degli amministratori di condominio, che, "esula (...) dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.